



REGOLAMENTO INTERNO

**Comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate su azioni I GRANDI VIAGGI S.p.A. o su altri strumenti finanziari ad esse collegate compiute dai Soggetti Rilevanti
(*internal dealing*)**

		PARTE I – Premesse		
01	01	Finalità del Regolamento	pag.	4
01	02	Riferimenti normativi	pag.	4
		PARTE II – Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione		
02	01	Premessa	pag.	5
1		Soggetti rilevanti nella Società	pag.	5
2		Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti	pag.	6
		PARTE III – Obblighi di comportamento ed informativi		
03	01	Operazioni oggetto di comunicazione	pag.	7
03	02	Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione	pag.	7
		PARTE IV - Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni		
04	01	Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni	pag.	9
04	02	Compiti del preposto	pag.	9
04	03	Notifiche ai soggetti rilevanti ed alle persone strettamente legate ai soggetti rilevanti	pag.	9
04	04	Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni	pag.	10
04	05	Procedure operative	pag.	10
		PARTE V – Termini di invio delle informazioni da parte dei soggetti rilevanti e delle persone loro strettamente legate (diversi dagli azionisti rilevanti) e di pubblicazione delle medesime		
05	01	Comunicazione alla Consob e alla Società	pag.	11
		PARTE VI – Divieti e limitazioni al compimento di operazioni		
06	01	Divieto di operazione	pag.	12
		PARTE VII - Norme finali		
07	01	Diffusione del Regolamento	pag.	13
07	02	Controllo sul rispetto del Regolamento	pag.	13
07	03	Entrata in vigore		13
07	04	Modifiche ed integrazioni al Regolamento	pag.	13
		Parte VIII – Inosservanza delle regole di comportamento		
08	01	Sanzioni	pag.	14
		Allegati		
A		Elenco dei soggetti che svolgono funzioni di direzione e dei dirigenti aventi regolare accesso alle informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali	pag.	15
B		Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate	pag.	16
		Appendice		
		Normativa richiamata	pag.	20

PARTE I - Premesse

01.01 **Finalità del Regolamento**

In coerenza con l'entrata in vigore dell'art. 19, Regolamento (UE) 596/2014 (di seguito Reg. 596/2014), il Consiglio di Amministrazione di **I GRANDI VIAGGI** S.p.A. (di seguito la "Società") ha adottato nella seduta del 28 giugno 2016 il presente Regolamento Interno (di seguito il "Regolamento") che disciplina i flussi e gli obblighi informativi alla Società, alla Consob ed al Mercato relativi alle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate dai soggetti obbligati alle comunicazioni, individuati dalla normativa vigente e dal Regolamento stesso. A seguito dell'entrata in vigore, in data 29 aprile 2017, della Delibera Consob 19925 del 22 marzo 2017, che ha innalzato a Euro 20.000,00 la soglia di esenzione per le comunicazioni delle operazioni sugli strumenti finanziari dell'emittente, si rende necessario aggiornare il presente Regolamento.

La normativa si applica agli emittenti che:

- a) hanno autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un MTF o su un OTF;
- b) o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un su un mercato regolamentato o su un MTF.

Il Regolamento è stato aggiornato nel mese di giugno 2016 al fine di recepire le modifiche normative introdotte dal Regolamento MAR e dal Regolamento Delegato. La presente versione del Codice si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il Regolamento è volto a:

- istituire la procedura diretta a individuare i "dirigenti" della Società obbligati ad effettuare le comunicazioni ai sensi della normativa in materia vigente;
- a disciplinare le modalità di comunicazione alla Società delle informazioni, nonché le modalità di gestione da parte della Società delle comunicazioni ricevute e di assolvimento degli obblighi di diffusione gravanti sulla medesima, individuando il soggetto preposto, ai sensi della normativa in materia vigente.

Com'è noto, la normativa (cd. "*internal dealing*") è volta a dare trasparenza alle operazioni aventi per oggetto le azioni della Società e gli strumenti finanziari ad esse collegati, compiute dai soggetti che abbiano accesso, in virtù dell'incarico ricoperto nella Società, ad informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della Società e del suo gruppo e idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti finanziari, offrendo agli investitori un valore segnaletico circa la percezione che i soggetti rilevanti hanno sulle prospettive della Società.

01.02 **Riferimenti normativi**

TUF	<i>Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni).</i>
RE	<i>Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni).</i>
Reg. 596/ 2014	<i>Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.</i>
Reg. 2016/523	<i>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello</i>

per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Reg. 522/2016

Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

PARTE II – Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione

02.01	Premessa
-------	-----------------

I soggetti individuati ai punti 1 e 2 sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 19, Reg.596/2014 (in breve anche "comunicazioni *internal dealing*"), aventi per oggetto tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito dell' emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (in breve, anche "*operazioni*"), effettuate da loro stessi e dalle persone loro strettamente legate (come definite al successivo punto 4).

1	Soggetti rilevanti nella Società
----------	-----------------------------------------

Sono *soggetti rilevanti* nella Società:

- a) gli Amministratori;
- b) i Sindaci effettivi;
- c) i soggetti che svolgono funzioni di direzione;
- d) i dirigenti aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e detentori del potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti di cui alle lettere c) e d) non risultano essere presenti all'interno della struttura organizzativa aziendale.

Individuazione dei dirigenti della Società aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali

L'individuazione dei dirigenti della Società aventi "regolare" accesso alle informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali, avviene a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione e /o all'amministratore all'uopo appositamente delegato.

A tale scopo vengono individuati, valutando se gli stessi abbiano accesso ad informazioni privilegiate e sulla base del sistema delle deleghe e procure adottato dalla Società, i dirigenti detentori del potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società. Ai dirigenti come sopra individuati viene comunicata l'avvenuta identificazione e gli obblighi connessi.

2	Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti
----------	----------------------------------------------------------

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 26, Regolamento 596/2014, per *persone strettamente legate ai soggetti rilevanti* si intendono:

- 1) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, i figli a carico ai sensi del diritto nazionale, un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- 2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate sub 1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- 3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate sub 1);
- 4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub 1);

5) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub 1).

3 <i>Responsabilità dei soggetti rilevanti</i>

Ciascun Soggetto Rilevante individuato al paragrafo 1 deve notificare per iscritto alle Persone a esso strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime sono tenute agli obblighi loro spettanti ai sensi dell'art. 19 del Regolamento MAR e deve conservare copia della notifica.

Ciascun Soggetto Rilevante dovrà comunicare al Preposto il nominativo e i dati anagrafici di ciascuna Persona a esso strettamente legata, come individuata al paragrafo 2 sopradetto, mediante compilazione del modulo di cui all'Allegato A del presente Regolamento.

Ciascun Soggetto Rilevante mediante sottoscrizione del modulo di cui all' Allegato A accetta le previsioni del Codice e si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone strettamente legate.

PARTE III – Obblighi di comportamento ed informativi**03.01 Operazioni oggetto di comunicazione**

Fatto salvo quanto previsto sub 03.02, le operazioni oggetto di comunicazione sono elencate, in modo non esaustivo all'art. 10 del Regolamento delegato UE 522/2016 e all'art. 19, paragrafo 7, Regolamento UE 596/2014 che includono tutte le operazioni condotte per conto proprio dai soggetti rilevanti nonché dalle persone a loro strettamente legate.

In particolare,

➤ ai sensi dell'art. 10 Regolamento delegato (UE) 522/2016:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

➤ ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, Regolamento (UE) No 596/2014:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari aventi finalità diverse da quelle di ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
 - ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione sono:

- a) le azioni emesse da I Grandi Viaggi S.p.A., nonché
- b) gli "strumenti finanziari collegati alle azioni", ossia:
 - 1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni (*ad es. i warrant*);
 - 2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse (*ad es. le obbligazioni convertibili*);
 - 3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF ⁽¹⁾;
 - 4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni (*ad es. azioni di risparmio convertibili*);
 - 5) le **azioni quotate emesse da società controllate dalla Società** e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da 1) a 4) ad esse collegate;
 - 6) le **azioni non quotate emesse da società controllate rilevanti** e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da 1) a 4) ad esse collegati.

03.02 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione

Non devono essere comunicate:

- a) le operazioni **il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro l'anno civile**; la soglia è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni.
- b) la cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

⁽¹⁾ Art. 1, comma 3, TUF: Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).

Ai sensi dell'art. 1 comma 2:

- contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

PARTE IV – Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni

04.01	<i>Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni</i>
--------------	----------------------------------------------------------------------

Il soggetto preposto (il “Preposto”) al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni di cui alla Parte V e Parte VI del Regolamento è la responsabile della funzione Amministrativa (Dott.ssa Liliana M. Capanni), ottenendo dalla medesima l'accettazione scritta della nomina e del Regolamento. Il soggetto sostituto del Preposto (il “Sostituto”) viene individuato nel Responsabile della funzione Segreteria Societaria (Dott.ssa Corinne Clementi).

04.02	<i>Compiti del Preposto</i>
--------------	------------------------------------

Sono compiti del Preposto:

- a) monitorare le disposizioni normative e regolamentari in materia di comunicazioni *internal dealing*, al fine del tempestivo allineamento delle procedure in essere;
- b) predisporre ed aggiornare, con il supporto dei funzionari dell'ufficio del personale per i soggetti dipendenti, l'elenco nominativo dei *soggetti rilevanti*;
- c) accertarsi che i *soggetti rilevanti* abbiano ricevuto copia del Regolamento (e delle eventuali successive modifiche e/o integrazioni) e che abbiano sottoscritto apposita dichiarazione attestante l'impegno sugli stessi gravante di comunicare alle *persone a loro strettamente legate* gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 19, Reg. 596/2014 e dell'114, comma 7 TUF;
- d) fornire assistenza ai *soggetti rilevanti* per l'espletamento degli obblighi di comunicazione;
- e) provvedere al tempestivo ricevimento delle comunicazioni;
- f) inviare alla Consob, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, le comunicazioni ricevute dai *soggetti rilevanti*;
- g) provvedere alla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, delle comunicazioni ricevute dai *soggetti*;
- h) inviare ai *soggetti rilevanti* comunicazione relativa all'imminente decorrere dei *blocking periods*;
- i) curare la conservazione delle comunicazioni pervenute, di quelle inviate alla Consob e di quelle pubblicate, assicurando che alle stesse abbiano accesso solo le persone autorizzate dalla Società;
- j) curare la conservazione degli eventuali accordi sottoscritti con i *soggetti rilevanti* per l'invio alla Consob e/o la pubblicazione, a cura della Società per conto dei *soggetti rilevanti*, delle comunicazioni, nonché di tutta l'ulteriore documentazione inviata/ricevuta ai/dai *soggetti rilevanti* in relazione al presente Regolamento e sue procedure di attuazione;
- k) segnalare alla Società le variazioni intervenute nella normativa che possano rendere necessarie o opportune modifiche del presente Regolamento;
- l) coordinarsi con la funzione incaricata dell'aggiornamento dell'eventuale sito intranet affinché risulti pubblicato il Regolamento, nell'ultima versione vigente;
- m) ottenere, se necessario, il consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

Il Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione dal parte dei *soggetti rilevanti* o delle *persone loro strettamente legate*.

04.03	<i>Notifiche ai soggetti rilevanti ed alle persone strettamente legate ai soggetti rilevanti</i>
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Preposto predisporre ed invia ai soggetti rilevanti notifica scritta contenente indicazione degli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa vigente.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa vigente e conservano copia della notifica.

I soggetti rilevanti inviano al Preposto copia delle notifiche inviate ai sensi del presente paragrafo.

Il Preposto redige e mantiene aggiornato un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

04.04 **Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni**

Il Preposto ed il Sostituto sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute, trattando le medesime quali Informazioni Privilegiate fino alla loro diffusione al mercato, con assoluto divieto di:

- **comunicare o diffondere** con qualsiasi mezzo le informazioni sulle *operazioni*, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
- **compiere** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- **utilizzare** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, le Informazioni Privilegiate per raccomandare o indurre altri, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

Quanto precede, nel rispetto della vigente normativa in materia di “abuso di informazioni privilegiate” di cui al Titolo I-*bis* del TUF ⁽¹⁾.

Il Preposto (e il Sostituto) devono adottare le procedure necessarie a garantire che tutte le informazioni e la documentazione (sia su supporto cartaceo che informatico) dagli stessi trattata e/o ricevuta inerente alle comunicazioni *internal dealing*, non sia accessibile a soggetti non autorizzati.

04.05 **Procedure operative**

Le attività di competenza del Preposto saranno regolate da specifiche Procedure che saranno predisposte ed approvate a cura del Presidente.

⁽¹⁾ Vedasi il Regolamento interno in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate.

PARTE V – Termini di invio delle informazioni da parte dei *soggetti rilevanti* e delle *persone loro strettamente legate* e di pubblicazione delle medesime

05.01 Comunicazione alla Consob ed alla Società

I Soggetti Rilevanti notificano tempestivamente alla Consob le Operazioni compiute da loro stessi o dalle Persone strettamente associate, utilizzando il modello di cui all'Allegato B (ovvero quello di volta in volta previsto dalla normativa applicabile), **non oltre 3 Giorni Lavorativi dopo la data dell'Operazione**.

Entro il termine di **1 Giorno Lavorativo dopo la data dell'Operazione**, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a notificare al Preposto le Operazioni sopra indicate.

Il Preposto provvederà, nel rispetto della applicabile normativa, a informare il mercato delle notifiche ricevute nel medesimo termine di 3 Giorni Lavorativi.

I Soggetti Rilevanti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle notifiche alla Consob relative alle Operazioni. In tale ipotesi dovranno compilare il modello di cui all'Allegato B (ovvero quello di volta in volta previsto dalla normativa applicabile) e trasmetterlo al Preposto entro e non oltre 1 Giorno Lavorativo dopo la data dell'Operazione, richiedendo che la notifica alla Consob e gli ulteriori adempimenti di cui sopra vengano effettuati dalla Società. Il Preposto provvederà a effettuare la notifica alla Consob e al mercato entro il termine di 3 Giorni Lavorativi successivi alla data dell'Operazione.

Ove la normativa applicabile preveda obblighi di notifica delle Operazioni a carico di persone fisiche o giuridiche ulteriori rispetto ai Soggetti Rilevanti, anche esse potranno avvalersi della Società per l'effettuazione delle notifiche alla Consob, nei termini, con le modalità e secondo quanto previsto dalla stessa normativa e dal presente Codice.

PARTE VI – Divieti e limitazioni al compimento di operazioni

06.01 Divieto di operazione

E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e alle persone fisiche e giuridiche ai medesimi strettamente legate di effettuare operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, **durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che l'emittente è tenuto a rendere pubblici.**

Eventuali deroghe al predetto divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di amministrazione. Al medesimo Consiglio di amministrazione ovvero, in casi di urgenza, al Presidente sarà riservata la facoltà di vietare o limitare il compimento delle operazioni in altri periodi dell'anno.

In particolare, il soggetto rilevante che intende vendere le proprie azioni durante un periodo di divieto deve inviare, al Consiglio di Amministrazione, richiesta scritta motivata, contenente:

- la descrizione dell'operazione considerata;
- la spiegazione del carattere di eccezionalità delle circostanze;
- la dimostrazione che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di divieto.

L'autorizzazione ad operare da parte del Consiglio di Amministrazione può essere concessa in caso di:

- circostanze estremamente urgenti, impreviste, impellenti, non imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e a condizione che tale persona non possa ragionevolmente adempiere l'impegno senza vendere le azioni in questione (esempio: adempimento di un impegno finanziario quale una richiesta giuridicamente opponibile, un'ordinanza di un tribunale, obblighi fiscali sorti prima dell' inizio del periodo);
- piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un piano di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, a condizione che le caratteristiche, la natura (ad esempio acquisto o vendita, esercizio di opzioni o altri diritti), i tempi dell'operazione (ad esempio data di esecuzione, importo) siano state determinate, programmate e organizzate con ragionevole anticipo rispetto all'inizio del periodo di chiusura e pertanto l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

PARTE VII – Norme finali

07.01 Diffusione del Regolamento

Il presente Regolamento sarà portato a conoscenza di tutti i destinatari a cura del **Preposto**.

07.02 Controllo sul rispetto del Regolamento

L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è rimessa al Comitato per il Controllo Interno.

Tutti i destinatari sono tenuti a fornire al Presidente del Comitato per il Controllo Interno la massima collaborazione, agevolando le verifiche e fornendo le informazioni richieste. I destinatari sono altresì tenuti a segnalare al Presidente del Comitato per il Controllo Interno eventuali violazioni del Regolamento di cui siano venuti a conoscenza ed a cooperare alle eventuali indagini svolte in relazione alle violazioni, mantenendo il più stretto riserbo al riguardo.

07.03 Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore per le operazioni effettuate a partire dal **13 settembre 2017**.

07.04. Modifiche e integrazioni del Regolamento

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche di mero adeguamento a variazioni della normativa di legge e regolamentare, che potranno essere apportate dal Presidente, il quale ne dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva.

Il testo aggiornato del Regolamento dovrà essere portato a conoscenza di tutti i destinatari, ai sensi del punto 07.01.

PARTE VIII – Inosservanza delle regole di comportamento

08.01 Sanzioni

Ai sensi dell'art. 193 TUF, salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, TUF per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.

Se le comunicazioni indicate sopra sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, TUF le seguenti misure e sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

Per le violazioni indicate sopra, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), TUF le sanzioni amministrative previste sono:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento 596/2014, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno € 500.000, i) nel caso di una persona fisica e di almeno € 1.000.000, nel caso di una persona giuridica.



APPENDICE



APPENDICE

(*) Per le persone giuridiche.

si impegna a comunicare alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone strettamente associate;

dichiara di aver preso atto dell'informativa** resa da codesta Società circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati contenuti dalla presente dichiarazione, con la firma della medesima esprimo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice della Privacy") il consenso al trattamento di tutti i dati personali contenuti nella presente che codesta società effettuerà in modo cartaceo ed elettronico per l'informativa sulle operazioni *internal dealing*.

Luogo / Data

_____ / _____

(Firma)

APPENDICE**Allegato B al regolamento**

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome ¹	
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica ²	
b)	Notifica iniziale/modifica ³	
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome ⁴	I GRANDI VIAGGI S.P.A.
b)	LEI ⁵	
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	

¹ Per le persone fisiche: nome e cognome; Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile

² Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente; Per le persone strettamente associate, indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.

³ Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.

⁴ Nome completo della Società

⁵ Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.

APPENDICE

a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento ¹ Codice di identificazione ²																							
b)	Natura dell'operazione ³																							
c)	Prezzo/i e volume/i ⁴	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Prezzi/i</th> <th style="width: 50%;">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Prezzi/i	Volume/i																				
Prezzi/i	Volume/i																							
d)	Informazioni aggregate ⁵ — Volume aggregato — Prezzo																							

¹ Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;

² Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

³ Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni

⁴ Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

⁵ I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: i) si riferiscono allo stesso strumento finanziario; ii) sono della stessa natura; iii) sono effettuate lo stesso giorno e sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

Informazioni sui prezzi: nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

APPENDICE

e)	Data dell' operazione ¹	
f)	Luogo dell' operazione ²	

(¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

¹ Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.

² Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».

APPENDICE

REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

Articolo 19 - Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

1. *Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:*

a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

2. *Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.*

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. *L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a).*

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. *Il presente articolo si applica agli emittenti che:*

a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o

b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. *Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.*

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. *Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:*

a) il nome della persona;

b) il motivo della notifica;

APPENDICE

- c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
- f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui:
 - i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1; IT 12.6.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/39

(1) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni adottate dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti qualora siano registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o

APPENDICE

ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

- a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o
- b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificerebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.

15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica

Articolo 7 Negoziazione durante un periodo di chiusura

1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014; b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura. 2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Articolo 8 Circostanze eccezionali

1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano

APPENDICE

essere considerate eccezionali. 2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo. 3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Articolo 9 Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura

L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui: a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi; b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata; c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile; iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente; d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura; iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura; e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo; f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

Articolo 10 Operazioni soggette a notifica

APPENDICE

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente. Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati. 2. Le operazioni soggette a notifica includono: a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse; f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant; g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito; h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap; i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni; j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata; p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati [...]